

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Il Presidente di Agenzia delle entrate - Riscossione

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, recante "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 di Agenzia delle entrate-Riscossione, approvato con determinazione del Commissario straordinario del 30 giugno 2017;

DISPONE

Articolo 1 - Premesse

Il presente Protocollo di legalità stabilisce la reciproca e formale obbligazione di Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo "Agenzia") e degli operatori economici (di seguito anche solo "Operatori"), che intervengono nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi comprese quelle escluse dall'ambito di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in generale, della sottoscrizione di accordi, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con assunzione dell'espresso impegno, in ottica di prevenzione della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, utilità, vantaggio o beneficio, sia direttamente che

indirettamente, anche tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

A tal fine, l'Agenzia si impegna a rendere pubblici i dati riguardanti la procedura di affidamento, in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo a quelli previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dalle relative indicazioni fornite in materia dall'ANAC.

Il presente Protocollo di legalità, comprese le disposizioni relative alle sanzioni, si applica alle fasi di selezione del contraente e di esecuzione contrattuale relative a tutti gli affidamenti effettuati da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Con la presentazione dell'offerta e della specifica documentazione a corredo della stessa l'Operatore economico accetta, senza riserva ed eccezione alcuna, il contenuto del presente Protocollo e le sanzioni ivi previste in caso di inadempimento.

Il presente Protocollo di legalità integra e non sostituisce gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne di Agenzia delle entrate-Riscossione, in ordine alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla esecuzione di accordi e contratti di lavori, beni e servizi.

Articolo 2 - Obblighi dell'Operatore economico

Nel corso delle procedure di affidamento di contratti e, successivamente, in caso di aggiudicazione, l'Operatore economico segnala all'Agenzia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, nonché qualsiasi illecito tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di dipendenti, addetti o soggetti comunque interessati che possano influenzare le decisioni relative alla procedura in atto. Analogo obbligo di segnalazione riguarda l'eventuale offerta di protezione, che venisse avanzata nel corso dell'esecuzione degli appalti e dei contratti in generale nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente o collaboratore.

L'Operatore economico vigila affinché l'obbligo di segnalazione in relazione a quanto sopra sia osservato dai propri collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle rispettive funzioni, nonché da ogni altro soggetto che intervenga per conto dell'Operatore economico stesso, a qualunque titolo, nella fase di selezione e nell'esecuzione del contratto.

L'Operatore economico ha l'obbligo di far rispettare il presente Protocollo di legalità anche agli eventuali propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto dei suddetti obblighi dovrà essere inserita nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti.

L'Operatore economico è consapevole del divieto tassativo di partecipazione alle procedure di affidamento indette da Agenzia da parte di concorrenti che si trovino tra loro in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), impegnandosi a rendere nota tempestivamente tale circostanza alla stessa Agenzia.

Inoltre, l'Operatore economico si impegna esplicitamente a non limitare la concorrenza e, quindi, a non concludere accordi di qualsiasi tipo con altri Operatori economici aventi tale scopo.

L'Operatore economico si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di Agenzia.

Gli obblighi descritti non sono in ogni caso sostitutivi dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti o circostanze che evidenzino comportamenti estorsivi ovvero altre forme di illecita interferenza.

A tal fine, l'Operatore economico si impegna sin da ora a denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria e/o alle Forze di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura illecita in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'Operatore economico stesso, dei componenti la propria compagine sociale e/o dei loro familiari, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento e/o la risoluzione del contratto affidato (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese terze, danneggiamenti/furti di beni personali e/o in cantiere).

Allo stesso modo, l'Operatore economico si impegna a denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria e/o alle Forze di Polizia tentativi di concussione che si siano manifestati nei propri confronti o nei confronti dei propri organi sociali o dei propri dipendenti.

Fermi restando i precedenti obblighi di denuncia, il personale di Agenzia impiegato ad ogni livello nelle procedure di affidamento e nella successiva esecuzione di contratti e il personale degli Operatori economici interessati, rappresenta i fenomeni corruttivi ovvero le fattispecie illecite comunque rilevanti

al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Articolo 3- Sanzioni

L'Operatore economico è consapevole ed accetta senza riserve che, in caso di accertamento da parte di Agenzia del mancato rispetto degli impegni e degli obblighi assunti con il presente Protocollo di legalità, potranno essere applicate, a seconda del momento in cui interviene l'accertamento stesso, le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione provvisoria di validità dell'offerta;
- risoluzione di diritto del contratto sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Agenzia all'eventuale risarcimento del danno;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Tali sanzioni integrano e non sostituiscono quelle previste dalle normative vigenti e da altre disposizioni contrattuali.

Articolo 4 – Efficacia e Foro competente

Il presente Protocollo di legalità mantiene la propria efficacia fino a nuove determinazioni assunte in merito da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il foro competente a risolvere eventuali controversie che dovessero scaturire relativamente all'interpretazione e all'esecuzione dello stesso è il foro di Roma.

Il Presidente
Ernesto Maria Ruffini |
(Firmata digitalmente)